

CPIA 1 PRATO

Sede legale: Via San Silvestro, 11 – 59100 Prato

Tel. 0574/1842901

PEO: pomm039004@istruzione.it PEC: pomm039004@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.cpiaprato.edu.it

COD. FISC. 92096380487

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA COD. IS0048

CIRCOLARE N. 52 del 12/12/2024

Agli studenti e alle loro famiglie
 Agli stakeholder
 Al personale tutto
 All'Amministrazione Trasparente

OGGETTO: PROCEDURA PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI (c.d. whistleblowing) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 24 DEL 10 MARZO 2023

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (che dà attuazione alla Direttiva Europea n. 1937 del 2019 in materia di *whistleblowing*), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 Marzo 2023, **raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower** ("informatore" tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto. Il Decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, e le nuove disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

La segnalazione deve essere fatta **"in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione"** e con essa il *whistleblower* (dipendente, lavoratore autonomo, titolare di un rapporto di collaborazione, libero professionista, consulente, stagista, tirocinante, volontario...) contribuisce all'emersione degli illeciti. In questi casi, il ***whistleblower* è protetto da eventuali ritorsioni**, sia mediante la garanzia dell'anonimato sia mediante la tutela della sua posizione lavorativa nell'Amministrazione.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 – Normativa

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.»

Secondo il disposto normativo, l'ANAC ha adottato apposite [Linee Guida, approvate dal Consiglio nell'adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311](#), relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

CPIA 1 PRATO

Sede legale: Via San Silvestro, 11 – 59100 Prato

Tel. 0574/1842901

PEO: pomm039004@istruzione.it PEC: pomm039004@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.cpiaprato.edu.it

COD. FISC. 92096380487

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA COD. IS0048

La presente informativa, in conformità alle indicazioni del D.lgs. n. 24/2023 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2024-2026 – Istituzioni scolastiche della Toscana, sintetizza le novità normative e dà indicazioni sulla nuova procedura di segnalazione.

1. **AMBITO SOGGETTIVO – CHI È TUTELATO IN CASO DI SEGNALAZIONE (art. 2, c. 1, lett. g) e art. 3, D.lgs. n. 24/2023)**

Il *whistleblower* è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Possono segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito i dipendenti, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Ministero; i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, nonché i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2. **AMBITO OGGETTIVO – CHE COSA SEGNALARE (art. 2 D.lgs. n. 24/2023)**

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di cui all'art. 2, c. 1 lett. a) di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, riguardanti normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, tra le quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, e condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi, tra gli altri, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

CPIA 1 PRATO

Sede legale: Via San Silvestro, 11 – 59100 Prato

Tel. 0574/1842901

PEO: pomm039004@istruzione.it PEC: pomm039004@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.cpiaprato.edu.it

COD. FISC. 92096380487

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA COD. IS0048

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, o che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le segnalazioni devono essere chiare e circostanziate, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e quindi riconducibili all'ambito di applicazione della legge sulla tutela del *whistleblower*:

- richieste, reclami, rivendicazioni, rimozioni legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, per le quali occorre fare riferimento ad altri Uffici o ad altri organi di garanzia o per la tutela dei diritti in ambito di rapporto di lavoro;
- meri sospetti o voci. Non è necessario avere piena certezza dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati ma, a tutela dei terzi citati e del buon andamento della pubblica amministrazione, devono esserci elementi circostanziati, in base ai quali il segnalante ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso ampio sopraesposto.

Resta ferma la disciplina relativa all'obbligo di denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio ai sensi degli articoli 361 e 362 c.p. e dell'art. 331 c.p.p.

3. CANALI DI SEGNALAZIONE

Sono stati predisposti diversi canali di segnalazione ai quali accedere seguendo le regole che riportiamo più sotto.

- interno (presso l'Ufficio Scolastico Regionale Toscana) utilizzando la casella di posta elettronica prevenzionecorruzione.toscana@istruzione.it ;
- esterno (ANAC) utilizzando il servizio presente su <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> ;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità giudiziaria.

CPIA 1 PRATO

Sede legale: Via San Silvestro, 11 – 59100 Prato

Tel. 0574/1842901

PEO: pomm039004@istruzione.it PEC: pomm039004@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.cpiaprato.edu.it

COD. FISC. 92096380487

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA COD. IS0048

4. CANALI DI SEGNALAZIONE - TEMPI E SCADENZE

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

a) Segnalazione interna

La prima segnalazione va effettuata presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Con la Delibera n. 430/2016, l'ANAC ha individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

b) Segnalazione esterna

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno segnalando quindi ad ANAC quando:

- non si ha risposta entro 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile riportare la propria segnalazione all'ANAC;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC. Si può accedere al servizio dal seguente link: [ANAC - Whistleblowing](#)

c) Divulgazione pubblica

Per «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente» si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro 3 mesi (6 in casi particolari) in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove

CPIA 1 PRATO

Sede legale: Via San Silvestro, 11 – 59100 Prato

Tel. 0574/1842901

PEO: pomm039004@istruzione.it PEC: pomm039004@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.cpiaprato.edu.it

COD. FISC. 92096380487

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA COD. IS0048

oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La divulgazione pubblica può essere sia anonima che pubblica: in caso di denuncia anonima l'ANAC la gestirà come una nuova denuncia, non potendola abbinare ad una già in essere.

In caso di denuncia non anonima sarà invece abbinata alla segnalazione esterna precedentemente fatta.

d) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del *whistleblower*, in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'Art. 6 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato all'Art. 4 del citato D.lgs. è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta in modo limitato a garanzia del diritto di difesa dell'indagato/imputato, secondo quanto stabilito dall'art. 329 c.p.p. (di norma, non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Anche in queste ipotesi, il *whistleblower* gode della tutela contro ogni forma di discriminazione o ritorsione correlata alla segnalazione/denuncia, secondo quanto stabilito dalla legge n. 179/2017.

5. LE TUTELE GARANTITE AL SEGNALANTE: ANONIMATO E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

La tutela del *whistleblower* è diretta a evitare che questi, venuto a conoscenza di condotte illecite, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze dannose.

a) Obbligo di riservatezza (art. 12, D.lgs. n. 24/2023)

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

CPIA 1 PRATO

Sede legale: Via San Silvestro, 11 – 59100 Prato

Tel. 0574/1842901

PEO: pomm039004@istruzione.it PEC: pomm039004@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.cpiaprato.edu.it

COD. FISC. 92096380487

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA COD. IS0048

b) Divieto di ritorsione (art. 17, D.lgs. n. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

c) Misure di sostegno (art. 3, c. 5 e art. 18, D.lgs. n. 24/2023)

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno in termini di informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

d) Limitazione della responsabilità (art. 20, D.lgs. n. 24/2023)

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare (art. 16, c. 3 D.lgs. n. 24/2023).

Al *whistleblower* è riconosciuta tutela anche nei confronti di eventuali ritorsioni da parte dell'Amministrazione di appartenenza: non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

È a carico dell'Amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e in caso di licenziamento a motivo della segnalazione il *whistleblower* ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Qualora il *whistleblower* ritenga di essere oggetto di una delle suddette misure discriminatorie può rivolgersi ad ANAC direttamente. Medesima comunicazione all'ANAC può essere fatta dalle organizzazioni sindacali rappresentate nell'Ente. L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione pubblica o gli altri organi preposti e svolge altresì un procedimento che può concludersi con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della misura discriminatoria.

CPIA 1 PRATO

Sede legale: Via San Silvestro, 11 – 59100 Prato

Tel. 0574/1842901

PEO: pomm039004@istruzione.it PEC: pomm039004@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.cpiaprato.edu.it

COD. FISC. 92096380487

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA COD. IS0048

Le tutele non sono garantite nei casi in cui, anche con sentenza di primo grado, sia accertata la responsabilità penale del whistleblower per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero sia dichiarata la sua responsabilità civile, sempre in relazione alla segnalazione, nei casi di dolo o colpa grave.

Qualora il procedimento penale instauratosi a seguito della denuncia del *whistleblower* venga archiviato, il segnalante può comunque conservare le tutele previste dall'art. 54-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La protezione si applica anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6. PRINCIPALI NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

- **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24** *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.* (23G00032) (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2023) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>
- **DELIBERA N. 311 del 12 luglio 2023** - *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.* <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>



CPIA 1 PRATO

Sede legale: Via San Silvestro, 11 – 59100 Prato

Tel. 0574/1842901

PEO: pomm039004@istruzione.it PEC: pomm039004@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.cpiaprato.edu.it

COD. FISC. 92096380487

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA COD. IS0048



7. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente documento e la modulistica allegata sono resi disponibili nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale della scuola e nell'apposito spazio del Registro Elettronico.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Teresa Bifulco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93

l'originale è agli atti dell'ufficio